

la previsione di un periodo di conservazione dei dati di sei mesi nel senso che la stessa debba intendersi riferita ai soli dati di traffico telefonico e telematico come previsto all'art. 123 del Codice, nonché del rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile, in materia di prescrizione, per le altre tipologie di dati (come ad esempio i log di attivazione e disattivazione) e, per i dati che risultino associati a tipologie di contenuti particolarmente delicati, a condizione che vengano adottate idonee cautele, quali il ricorso a forme di mascheramento del dato, ovvero altre idonee misure di sicurezza;

Rilevato che le misure e gli accorgimenti di cui al Provvedimento devono essere implementati entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che tale termine scade il 15 dicembre 2014;

Vista la successiva istanza presentata dall'Associazione in data 14 novembre 2014 con la quale è stato chiesto all'Autorità di prorogare, con riguardo all'attività dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito gli "Operatori"), il termine di attuazione previsto dal Provvedimento come sopra indicato, al prossimo giugno 2015, dovendosi ancora adottare significativi adeguamenti quali:

a. "la revisione di tutti i messaggi scambiati tra Operatori e Merchant di cui al punto 6.4 del Provvedimento";

b. "la revisione della classificazione dei servizi in abbonamento acquistati dai clienti di cui non si potrà conoscere il contenuto (...)";

c. gli altri adeguamenti tecnici necessari anche con riferimento ai servizi Adult;

Tenuto conto che l'Associazione ha motivato il differimento richiesto essenzialmente in ragione della complessità tecnica delle operazioni connesse all'attuazione delle misure prescritte nel Provvedimento;

Considerato che l'Associazione medesima ha rappresentato che tali operazioni richiedono tempi di analisi, tempi e costi di sviluppo che gli Operatori hanno potuto più opportunamente individuare a seguito dei chiarimenti successivamente forniti dall'Autorità nella menzionata nota del 23 ottobre 2014;

Tenuto conto che l'Associazione ha inoltre evidenziato che, per alcuni Operatori, gli adeguamenti richiesti risultano ulteriormente complessi sotto il profilo operativo, in quanto riguardano anche dati gestite da società controllanti;

Ritenuto che l'attività tecnologica da implementare risulta articolata anche in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti e della delicatezza dei temi posti;

Ritenuto tuttavia congruo, in tale prospettiva, fissare il termine di proroga al 31 marzo 2015 per il completamento dell'attuazione delle prescrizioni indicate con il provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso, il Garante

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014, dispone di prorogare al 31 marzo 2015 il termine precedentemente fissato al fine di consentire, a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di *mobile remote payment*, l'attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto legge n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 novembre 2014

Il presidente: Soro

Il relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

14A09710

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 24).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della



Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13;

Visto il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2013 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,4%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2015 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,4% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 2 dicembre 2014

p. il Presidente: CESARI

14A09571

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014.

Nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 25).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 con cui sono stati nominati i componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 con cui è stato rinnovato il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Considerato che il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 23 gennaio 2015;

Sentite ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

Vista la delibera n. 171/2014 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 2/12/2014,

ADOPTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Nomina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dott. Mario Fantacchiotti, in qualità di Presidente;
dott. Pasquale Mandino, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;
prof. Pierpaolo Marano, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.
Durata

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Art. 3.
Pubblicazione ed efficacia

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 24 gennaio 2015.

Roma, 2 dicembre 2014

p. il direttorio integrato
Il Presidente: Rossi

14A09570

